



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 183 IN SEDUTA DEL 30/12/2024

OGGETTO	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I. ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2023 DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.
---------	---

Nell'anno addì 30 del mese di dicembre alle ore 17:36 si è riunito il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Armelaio Mauro	Sindaco	X	
2	Boscolo Capon Beniamino	Presidente	X	
3	Vianello Davide	Vice Presidente	X	
4	Penzo Barbara	Vice Presidente	X	
5	Montanariello Jonatan	Consigliere Anziano	X	
6	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
7	Salvagno Maurizio	Consigliere Comunale	X	
8	Boscolo Chiodoro Mattia	Consigliere Comunale	X	
9	Nicchetto Luigi	Consigliere Comunale		X
10	Gorini Marcello	Consigliere Comunale		X
11	Nardo Lorenzo	Consigliere Comunale		X
12	Mancini Massimo	Consigliere Comunale		X
13	Hannot Katia	Consigliera Comunale	X	
14	Boscolo Meneguolo Matteo	Consigliere Comunale		X
15	Bullo Claudio	Consigliere Comunale	X	
16	Donà Francesca	Consigliera Comunale		X
17	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale		X
18	Mantovan Brunetto	Consigliere Comunale	X	
19	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
20	Varagnolo Davide	Consigliere Comunale	X	
21	Veronese Marco	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Fasiolo Lucio	Consigliere Comunale		X
23	Rossi Roberto	Consigliere Comunale	X	
24	Stecco Daniele	Consigliere Comunale	X	
25	Penzo Alessandra	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			17	8

Partecipa alla seduta il dott. Lazzarini Daniele Vice Segretario del Comune.

Il dott. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*;
- che i commi 611, 612, 613 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) hanno fornito i primi criteri per avviare i processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie unitamente alle finalità da perseguire;

Dato atto che nell'ambito dell'articolato processo di razionalizzazione delle partecipazioni avviato con la citata L. 190/2014, va preliminarmente esaminato il percorso attivato dal Comune di Chioggia in cui va debitamente tenuto conto dei cambiamenti normativi intervenuti in materia di razionalizzazione, con particolare riferimento all'adozione del d. lgs 175/2016:

- nel 2015 è stato redatto dal Sindaco il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, corredato da relazione tecnica;
- con deliberazione n. 83/2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Chioggia”*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2016 l'Ente ha provveduto alla *“integrazione ed attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate... omissis”*;
- nel 2016 il legislatore ha introdotto il nuovo T.U.S.P. (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) con D.Lgs. 175 del 19/08/2016, e successive modifiche apportate con D.Lgs. 100/2017 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 175/2016);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha provveduto ad adottare il nuovo *“piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 il Comune ha provveduto ad adottare il *“piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2019 il Comune ha provveduto ad adottare *“integrazione ed aggiornamento al piano razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente” in relazione alla partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 17/12/2019 il Comune ha provveduto ad adottare il *“nuova revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 29/12/2020 il Comune ha provveduto ad adottare il *“revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208 del 20/12/2021 il Comune ha provveduto ad adottare il provvedimento: *“revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del 19/12/2022 il Comune ha provveduto ad adottare il provvedimento: *“revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 21/12/2023 il Comune ha provveduto ad adottare il provvedimento: *“revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi ed approvazione della ricognizione/relazione di cui all'art. 30 del d. lgs. 201/2022”*.

Considerata in particolare la normativa di cui D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni.

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) *“le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*;

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato al citato comma 1 art 4 del T.U.S.P, possono mantenere partecipazioni, tra le altre, in società che ai sensi del successivo comma 2 svolgono attività di:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*;
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 50/2016*;
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2*;
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che:

➤ art. 24 T.U.S.P. (che dispone “comma 1”. “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro (il 30 settembre 2017), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla (...) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.”),

➤ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha regolarmente provveduto a redigere il proprio piano di ricognizione e revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle oggetto di idonei piani di razionalizzazione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi, comma 1 “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omissis..”.

Tenuto Conto che ai fini di cui sopra devono essere oggetto di Piani di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una delle seguenti condizioni previste puntualmente al comma 2 del medesimo art. 20 del TUSP secondo cui: “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500.000 euro per il solo primo triennio di applicazione ai sensi dell'26 comma 12 quinquies del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

Precisato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico delle Partecipate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa

pubblica, all'efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto comunque della salvaguardia del patrimonio pubblico, degli equilibri economico finanziari e delle scelte strategiche che ciascun Ente è chiamato ad adottare, per la cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Considerato che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, al miglior e più efficace soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato, alla strategicità in termini di governance e controllo sui servizi erogati ai cittadini, alla salvaguardia del patrimonio pubblico e degli investimenti.

Tenuto Conto che il presente esame ricognitivo di razionalizzazione periodica è stato regolarmente effettuato coerentemente con quanto previsto dal T.U.S.P, art. 20, ed inoltre tenuto conto delle linee guida stilate dagli altri soggetti preposti.

Preso atto degli ambiti di autonomia, discrezionalità e responsabilità degli Enti evidenziati, tra gli altri, nelle deliberazioni della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ad oggetto "*linee di indirizzo in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni*", deliberazione Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto "*linee di indirizzo per le ricognizioni ed i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Territoriali*" in cui si evidenziano, tra l'altro, come "*l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione, che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime, dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo del legislatore di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate*", ed inoltre tenuto conto della deliberazione Corte dei Conti - sezione regionale di controllo Lombardia, n. 413/2019/PAR, in cui si osserva come "*all'atto ricognitivo possa corrispondere un esito rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente la scelta effettuata*".

Dato Atto che alla data del 31/12/2023 dall'esame dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, le partecipazioni dirette del comune di Chioggia, che già nell'ambito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 l'Ente ha stabilito di mantenere, rispettano tutti i parametri ed elementi previsti dal D.Lgs. 175/16 e smi, e sono le seguenti:

- ➔SOCIETÀ SERVIZI TERRITORIALI - SST S.p.A. – c.f. 02875570273. Quota partecipazione 100%;
- ➔ACTV S.p.A. – c.f. 80013370277. Quota partecipazione 11,27%;
- ➔VERITAS S.p.A – c.f 03341820276. Quota partecipazione 8,26%.

Ritenuto, nell'ambito della presente razionalizzazione periodica (art. 20 T.U.SP.) e quindi alla luce dell'analisi di assetto complessivo effettuata, di confermare il mantenimento della propria partecipazione diretta in S.S.T. spa e VERITAS spa in quanto società strategiche e fondamentali per la *governance* ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini, che rispettano alla data del 31/12/2023 tutti i parametri previsti dal T.U.S.P. come si evince dall'allegato A al presente provvedimento e che non necessitano l'adozione di interventi di razionalizzazione, mentre, per quanto riguarda ACTV S.p.A., pur trattandosi di partecipazione strategica e rispettosa di tutti i parametri di legge, si conferma il mantenimento della stessa nelle more di completamento della procedura di evidenza pubblica tesa ad individuare il nuovo gestore del TPL, con successiva verifica della possibilità di alienazione della stessa nel caso in cui sia individuato un *partner* contrattuale diverso da ACTV S.p.A.

Vista la nota di Utilitalia del 11/2019 in cui viene indicato come una partecipazione debba essere continuamente monitorata, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di convenienza complessiva tale da renderla idonea e indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; valutazioni che non possono darsi per acquisite in via permanente, ma, viceversa, da sottoporre a una "rivisitazione" - almeno annuale - in maniera approfondita e ben motivata sotto tutti i profili: istituzionali e di economicità.

Tenuto Conto che il Comune di Chioggia alla data di rilevazione del 31/12/2023 possiede due partecipazioni indirette per il tramite di S.S.T spa e nello specifico:

- ➔ Chioggia Ortomercato del Veneto srl (P.I. 03942010277), quota di partecipazione 42%;
- ➔ Chioggia Terminal Crociere srl in liquidazione (c.f. 04239930276), quota di partecipazione 10%.

Evidenziato, con riferimento alla Società Chioggia Ortomercato del Veneto srl, che:

- in data 13/03/2019 il Comune ha provveduto ad adottare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 ad oggetto *“integrazione ed aggiornamento al piano razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente”*, in considerazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio dello stato, n. 145 del 30 dicembre 2018, ed in particolare dell'art. 1 comma 723 che prevede: *“dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente 5 bis: a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile, nel triennio precedente la ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*, con il conseguente mantenimento della partecipazione indiretta nella Società Ortomercato del Veneto srl **sino al 31 dicembre 2021;**

- in data 20/12/2021 il Comune ha provveduto ad adottare la delibera di Consiglio Comunale n° 208 ad oggetto: *“Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*; e che, in considerazione delle novità introdotte dal D. legge 25 maggio 2021 n° 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n° 106, che ha aggiunto il comma 5 ter all'articolo 24 del D Lgs. 175/2016 che prevede quanto segue: *“Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019, autorizzando così*

il mantenimento delle partecipazioni sino al 31 dicembre 2022.” ha disposto il mantenimento della partecipazione indiretta nella Società Ortomercato del Veneto srl **sino al 31 dicembre 2022;**

•in data 19/12/2022 il Comune ha provveduto ad adottare la deliberazione di Consiglio Comunale n° 157 ad oggetto: “*Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*” con la quale ha stabilito il mantenimento della partecipazione indiretta nella società Ortomercato del Veneto srl **sino al 31 dicembre 2023**, incaricando al contempo S.S.T. s.p.a. affinché verifichi la possibilità di elaborare un piano strategico aziendale di medio/lungo periodo finalizzato ad incrementare il volume d'affari di Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. al fine di rispettare il parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016.

•in data 21/12/2023 il Comune ha provveduto ad adottare la deliberazione di Consiglio Comunale n° 170 ad oggetto: “*revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi ed approvazione della ricognizione/relazione di cui all'art. 30 del d. lgs. 201/2022*” con la quale, il Consiglio, nel prendere atto che dal piano strategico presentato da SST spa in data 5 dicembre 2023 (prot. comunale n° 68511/23), non risultava possibile incrementare nel medio e lungo periodo il fatturato della Società portandolo almeno al minimo di legge previsto dall'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016, ha stabilito di mantenere la partecipazione **sino e non oltre il 31 dicembre 2024** al fine di:

◦ verificare la possibilità di trasformare il mercato di Brondolo da mercato alla produzione a mercato all'ingrosso o misto, che appare *condicio sine qua non* per la gestione del mercato orticolo da parte di una società con capitale interamente pubblico come SST s.p.a..

◦ acquisire ulteriori elementi di valutazione tesi ad adottare una più serena e ponderata decisione che tenga conto di tutte le conseguenze che l'eventuale dismissione della partecipazione in Chioggia Ortomercato del Veneto srl e la conseguente gestione diretta del Mercato da parte di SST s.p.a. potrà comportare anche sul piano occupazionale e sull'indotto economico del settore agricolo locale caratterizzato da alta strategicità.

Rilevato:

- che la legge n° 143/2024 di conversione del decreto legge n° 113/2024, ha apportato una modifica all'art. 4, comma 9-quater del d. lgs 175/2016, che, alla data odierna, risulta così formulato: “*Le disposizioni **del presente articolo** non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari **e dei prodotti ortofrutticoli**.”.*
- che la modifica normativa in parola, introdotta nel 2019 per le società operanti nel comparto lattiero-caseario, oggi risulta estesa anche a quelle del settore ortofrutticolo e autorizza il mantenimento di dette partecipazioni anche in assenza del vincolo di scopo e di attività previsto dall'art. 4 del TUSP ma non esenta gli Enti e le Società dal rispettare le altre disposizioni del TUSP, tra le quali figura anche l'art. 20, comma 2, lettera D) fatturato minimo medio triennale non inferiore a un milione di euro (in tal senso si è già espressa la

Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, si veda “*Audizione della Corte dei Conti sulla proposta di legge A.C. 712*”).

Preso atto:

- che, in seguito alla recente modifica normativa apportata all’art. 4, comma 9-quater, del TUSP, la partecipazione in Chioggia ortomercato del Veneto srl può essere mantenuta anche se non rispettosa delle prescrizioni contenute nello stesso art. 4 (vincolo di scopo e di attività);
- dei risultati conseguiti dalla società Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. nel corso del 2023, che continua a rispettare, alla data del 31 dicembre 2023, tutti i requisiti ed i parametri stabiliti dal T.U.S.P., con la sola esclusione del limite di fatturato medio previsto dall’art. 20, comma 2, lettera D, del TUSP, parametro che deve essere comunque rispettato anche dalle società operanti in deroga di cui all’art. 4, comma 9-quater, del d. lgs 175/2016.
- della nota acquisita al protocollo comunale n° 68511 in data 5 dicembre 2023 con la quale S.S.T. s.p.a. ha comunicato gli esiti dello studio effettuato su incarico del Consiglio Comunale conferito con deliberazione n° 157 del 19 dicembre 2022, che possono essere così sintetizzati: *“...dal lavoro svolto, sulla base di assunzioni ipotetiche con basso grado di realizzabilità, si può concludere che, allo stato attuale, Chioggia Ortomercato srl non sembrerebbe avere la possibilità di incrementare il volume di affari ad un importo di almeno Euro 1 milione ovvero al livello richiesto dall’art. 20, c. 2, lett. d) del D. Lgs 175/2016 (TUSP)”*.
- della nota trasmessa al Comune di Chioggia da “Regione del Veneto – Unità Organizzativa Commercio e Servizi in data 2 maggio 2024 (protocollo comunale n° 25528/2024), dalla quale si evince che nulla osta alla gestione di un mercato alla produzione da parte di una Società con capitale interamente pubblico come SST s.p.a.. Infatti, il competente ufficio regionale: *“...ritiene che la previsione normativa regionale del 1986 individui, a titolo meramente indicativo, modalità di gestione che preveda la presenza di alcuni soggetti, senza tuttavia stabilire moduli applicativi obbligatori e senza imporre quote associative. Rientra pertanto nell’esclusiva valutazione di competenza comunale la scelta della modalità di gestione del mercato ritenuta maggiormente idonea, ivi compresa l’ipotesi di una gestione del mercato a totale partecipazione pubblica. Ciò risulta ulteriormente confermato, a titolo esemplificativo, dalla deliberazione della Giunta regionale numero 1346 del 9 ottobre 2015 con la quale è stato riconosciuto un mercato la produzione gestito da un soggetto giuridico a capitale interamente pubblico”*.
- della nota trasmessa dall’Amministratore Unico di SST spa in data 7 giugno 2024 (acquisita al protocollo comunale 33606/2024), dalla quale si evince che SST spa risulta in grado di salvaguardare i livelli occupazionali oggi garantiti da Chioggia Ortomercato del Veneto srl e che la possibile futura gestione diretta da parte della stessa del Mercato Ortofrutticolo di Chioggia-Brondolo non comporta possibili conseguenze negative ma, anzi, può determinare possibili effetti positivi di valorizzazione del *know-how* e delle esperienze acquisite, nonché sviluppare sinergie e nuove opportunità.

Tenuto conto che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 124 del 26 giugno 2019 ad oggetto: “**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO**” ha già affidato *in house* a SST s.p.a. la gestione del mercato ortofrutticolo sino al 30

giugno 2033 e che il relativo contratto di servizio, approvato con il medesimo atto è stato oggetto di integrazione con delibera di consiglio comunale n° 139 del 21 ottobre 2024, al fine di normare l'avvio diretto della gestione del mercato ortofrutticolo da parte di S.S.T. s.p.a..

Valutato quindi, per la partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl, di provvedere alla sua dismissione da effettuarsi tramite la società controllata SST s.p.a. che partecipa al capitale sociale per il 42%.

Evidenziato, con riferimento alla società Chioggia Terminal Crociere s.r.l. in liquidazione, che:

- il Decreto legge 103/2021 *“Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”* convertito dalla legge 125/2021 che con l'art. 1, comma 2, ha stabilito che: *“Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:*

- *stazza lorda superiore a 25.000 GT;”.*
- lo stesso decreto (art. 2) ha fissato un percorso per individuare approdi alternativi presso il porto commerciale di Venezia ed ha nominato Commissario Straordinario, con poteri speciali sino al 31 dicembre 2026 per la gestione della transizione, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con l'obiettivo tra gli altri *“realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT”;*
- il decreto legge 68/2022 *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*, convertito dalla legge 108/2022, in particolare l'art. 4, comma 1, il quale stabilisce che: *“Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 2, **un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia**, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario indica, nella relazione periodica prevista dal comma 2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021, lo stato di realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo del presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.”;*
- con l'assemblea straordinaria del 10 novembre 2022, innanzi il notaio Bandieramonte, i soci hanno deciso lo scioglimento della società con la contestuale nomina del Commissario liquidatore dott.ssa Zillio Valli, in quanto hanno accertato di essersi create le condizioni di cui all'art. 2484 del codice civile ritenendosi manifestata, in seguito a sopravvenuti cambiamenti normativi: *“l'estrema difficoltà di raggiungere l'oggetto sociale”;*
- le operazioni di liquidazione sono continuate nel corso del 2023-2024 con il pagamento di tutti i canoni demaniali che hanno permesso lo svincolo della polizza fidejussoria posta a garanzia degli stessi, unitamente al pagamento di parte dei debiti v/fornitori (cfr. Relazione del Liquidatore al bilancio 2023) e che le operazioni di liquidazione della società si concluderanno presumibilmente nel 2025.

Rilevato, in considerazione del percorso realizzato durante questi anni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni, nonché in tema di efficiente gestione dei servizi pubblici, che il Comune di Chioggia alla data del presente atto ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle partecipazioni dirette da 4 a 3 società, mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- reinternalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione adeguamenti statutarî e patti parasociali;
- messa in liquidazione della partecipazione indiretta detenuta per il tramite di S.S.T. s.p.a. in Chioggia Terminal Crociere s.r.l. (quota 10% del capitale sociale per € 4.000,00);
- avvio e completamento da parte di S.S.T. s.p.a. di un'analisi tesa a verificare la possibilità di incrementare il fatturato medio di Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. per renderlo coerente con le prescrizioni del TUSP dalla quale è emersa l'impossibilità di raggiungere il risultato auspicato.
- verifica delle condizioni per l'avvio di una gestione diretta del mercato orticolo di Brondolo da parte di SST spa, con particolare riferimento alla possibilità per una società a capitale interamente pubblico di gestire un mercato alla produzione, unitamente alla verifica del mantenimento dei livelli occupazionali già garantiti di Chioggia Ortomercato del Veneto srl.
- adeguamento del disciplinare/contratto di servizio tra Comune di Chioggia e SST spa per la gestione diretta del mercato orticolo di Brondolo da parte della società controllata, effettuata con delibera del consiglio Comunale n° 139 del 21 ottobre 2024.

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale 171 del 25 ottobre 2021 con la quale sono stati approvati gli "indirizzi generali di governo" della nuova Amministrazione comunale, che contengono le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;
- la delibera del consiglio comunale n° 138 del 30.10.2023 di approvazione del documento unico di programmazione (dup) 2024-2026;
- la delibera del consiglio comunale n° 171 del 21.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Visti:

- il d. lgs. 201 del 30 dicembre 2022 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", in particolare l'art. 30 che stabilisce quanto segue: "1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. (5)*
2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del*

decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- Il decreto direttoriale del 31 agosto 2023 emanato dal M.I.M.I.T. ad oggetto: “Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete”.

- La nota protocollo n 52810/2024 inviata da S.S.T. s.p.a.

- La nota protocollo n 63829/2024 inviata dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

- La nota protocollo n 66253/2024 inviata da A.C.T.V. s.p.a.

- **L’appendice all’Allegato A** al presente provvedimento intitolato: “Ricognizione e verifica periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house. Aggiornamento al 31 dicembre 2023 della relazione ex art. 30, comma 2, del d. lgs 201/2022 (Appendice al piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs 175/2016).

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 della L. n.241/1990 e art. 7 del D.P.R. n.62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L..

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 105 del 27 luglio 2023 e allegato al presente provvedimento.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente.

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente.

- **Visto** il d. lgs. 267/2000 e smi.

- **Visto** il d. lgs. 175/2016 e smi.

- **Visto** il d. lgs 201/2022 e smi.

- **Visto** lo Statuto Comunale.

- **Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità.

- **Visti** gli strumenti di programmazione economico finanziaria.

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nella trascrizione della seduta;

con voti favorevoli 11, contrari 6 (Bullo Claudio, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Salvagno Maurizio, Penzo Alessandra, Stecco Daniele), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato su 17 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (piano e relazione tecnica **allegato A**) detenute alla data del 31 dicembre 2023, unitamente all'appendice dell'Allegato A intitolata: *“Ricognizione e verifica periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house. Aggiornamento al 31 dicembre 2023 della relazione ex art. 30, comma 2, del d. lgs 201/2022 (Appendice al piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d. lgs 175/2016)*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette rispettose di tutti i parametri previsti dal T.U.S.P per cui non si rendono necessari interventi di razionalizzazione:

- S.S.T. s.p.a.
- V.E.R.I.T.A.S. s.p.a.

4 di confermare, nelle more di avvio e completamento della procedura di evidenza pubblica tesa ad individuare un nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale, il mantenimento della partecipazione diretta in ACTV s.p.a. in quanto rispettosa di tutti i parametri del T.U.S.P. e strategica.

5. per le società indirette, le quali rientrano all'interno del Piano di Razionalizzazione dell'Ente in quanto alla data del 31/12/2023 ricorrono uno o più dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 ,del T.U.S.P. (come meglio evidenziati nelle schede di dettaglio contenute nell'allegato Piano di razionalizzazione alla data del 31/12/2023 – allegato A) di:

- provvedere alla dismissione della partecipazione detenuta tramite SST s.p.a. in Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. incaricando al contempo SST s.p.a. affinché provveda ad effettuare tutte le operazioni necessarie per l'avvio e il completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente;

- prendere atto che la gestione diretta del mercato ortofrutticolo di Brondolo è già stata affidata *in house* alla Società Servizi Territoriali s.p.a. con delibera di Consiglio Comunale n° 124 del 26 giugno 2019 sino al 30 giugno 2033 e che il relativo schema contratto di servizio, approvato nel 2019, è stato adeguato in data 21 ottobre 2024 con delibera di C.C. n° 139/2024;

- prendere atto che per la società Chioggia Terminal Crociere srl in liquidazione, nel corso del 2023 e 2024 sono proseguite le operazioni di liquidazione con la vendita di parte dei beni della Società ed il pagamento di una buona parte dei debiti v/fornitori e che le stesse saranno completate nel corso del 2025;

- incaricare S.S.T. s.p.a., Società titolare della partecipazione diretta in Chioggia Terminal Crociere srl in liquidazione, affinché completi tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di propria competenza necessari per ultimare la procedura di liquidazione della Società, tenendo costantemente informati i competenti uffici comunali;

6. di prendere atto dei risultati raggiunti nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 comma 4 del T.U.S.P. (contenuti all'interno del medesimo allegato A alla presente deliberazione);

7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

8. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al piano di razionalizzazione, in amministrazione trasparente del sito istituzionale, alla sezione provvedimenti, ed alla sezione enti controllati, sottosezione provvedimenti ai sensi dell'art. 22 lettera d-bis del d. lgs. 33/2013;

9. che il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sia trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP e comunque secondo le modalità a tal fine individuate;

10. di trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) l'appendice di cui all'allegato A al presente provvedimento;

11. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune e tra queste ad S.S.T per l'attuazione di quanto di propria competenza.

Con successiva e separata votazione, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità.

Preso atto dell'esito della seguente votazione: voti favorevoli 11, contrari 6 (Bullo Claudio, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Salvagno Maurizio, Penzo Alessandra, Stecco Daniele), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti, la presente deliberazione non ha raggiunto il quorum previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
02/12/2024

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Daniele Lazzarini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

3/12/2024

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Daniele Lazzarini)
FIRMATO DIGITALMENTE

Letto approvato e sottoscritto.

IL Vice Segretario

Lazzarini Daniele

FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente

Boscolo Capon Beniamino

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 09/01/2025 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 09/01/2025

Funzionario delegato

Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: